

JAAC 59.30B

Estratto di una decisione del Consiglio federale del 8 marzo 1993

Consultation des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat.

Art. 5 ODSE.

Une personne ne peut consulter des données de tiers que si elle produit une autorisation accordée à cet effet par la personne concernée (en l'espèce, l'épouse).

Einsicht in Staatsschutzakten des Bundes.

Art. 5 VBS.

Damit eine Person Einsicht in fremde Daten nehmen kann, muss die Einwilligung der Betroffenen (in casu der Ehefrau) vorliegen.

Consultazione dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato.

Art. 5 OTD.

Affinché una persona possa consultare documenti di terzi, dev'essere data l'autorizzazione accordata dalla persona interessata (in casu, la moglie).

Il ricorrente chiede di consultare la scheda di sua moglie. Giusta l'art. 5 dell'Ordinanza del 5 marzo 1990 concernente il trattamento dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato (OTD, RS 172.014) l'Incaricato speciale autorizza i richiedenti a consultare le schede che li concernono. Questa regolamentazione discende dal principio secondo cui il diritto di consultazione si limita di regola solo ai propri dati personali (*Alexander Dubach*, *Das Recht auf Akteneinsicht*, Zurigo 1990, pag. 123). Il diritto di consultare le schede è quindi un diritto strettamente personale che può essere esercitato unicamente dalla persona interessata. Chiunque voglia consultare dati di terzi deve essere in possesso dell'autorizzazione della persona interessata. Pertanto l'Incaricato speciale accorda ai coniugi la reciproca consultazione dei loro dati a condizione che diano il loro consenso. Nella fattispecie la signora P. non ha autorizzato il marito, ovvero il ricorrente, a consultare la sua propria scheda. Anzi, da come risulta dalla richiesta del 19 dicembre 1991 dell'Incaricato speciale, ella ha esplicitamente dichiarato di negare al ricorrente la possibilità di consultare gli eventuali dati allestiti sulla sua persona. A giusta ragione l'Incaricato speciale non ha quindi autorizzato il ricorrente a consultare la scheda di sua moglie.

Del resto, giusta l'art. 4 cpv. 4 OTD, nell'ambito di un procedimento giudiziario sono salve le domande di produzione di documenti.

JAAC 59.30B - Estratto di una decisione del Consiglio federale del 8 marzo 1993

In	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr	1995
Année	
Anno	
Band	59
Volume	
Volume	
Seite	---
Page	
Pagina	
Ref. No	150 002 609

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.
Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.
Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.